

TRIBUNALE DI ROMA

RICORSO PER CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVEEX ART. 19 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 14

Per **CNP ENERGIA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Viale Ignazio Silone n. 199, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 01103180582 di codice fiscale (di seguito, anche solo, ‘**CNP**’ o ‘**Società**’), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Teresa Isabella Fascia (C.F.: FSCTSS59D42H501N), nata a Roma in data 2 aprile 1959 ed ivi domiciliata in via Cassia n. 837, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al presente atto (**doc. 1**), dal Prof. Avv. Valerio Di Gravio (C.F.: DGRVLR58M22H501Z), e dagli Avv.ti Filippo De Luca (C.F.: DLCFPP72P18H501E) e Giuseppe Dionigi Mariella (C.F.: MRLGPP88H01D508M), ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via Barnaba Oriani n. 85.

Si richiede che le comunicazioni di cancelleria e le notifiche di rito vengano effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: *valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org*, *filippodeluca@ordineavvocatiroma.org* e *giuseppedionigimariella@ordineavvocatiroma.org*.

- *ricorrente* -

PREMESSO CHE:

- a) in data 1° marzo 2024, CNP ha depositato – tramite la piattaforma unica telematica creata dal Ministero della Giustizia – apposita istanza di avvio di una procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa *ex art. 12 e ss. del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14* (d’ora innanzi, ‘**Codice della Crisi d’Impresa**’ o ‘**CCII**’), con la quale ha chiesto, ai sensi dell’art. 17 CCII, la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori, al fine di perseguire il processo di risanamento societario (**doc. 2 e 2-bis**);
- b) l’istanza di CNP è stata automaticamente “indirizzata” dal sistema informatico dinanzi alla Camera di Commercio di Roma, avendo la Società la propria sede legale



in Roma, Viale Ignazio Silone n. 199 (*cf.* visura storica di CNP ENERGIA S.p.A., *sub. doc. 3*);

c) nell'ambito della procedura, la Società ha prodotto tutta la documentazione richiesta *ex lege*, ivi incluso apposito progetto di piano di ristrutturazione del proprio indebitamento (di seguito, anche solo, il '**Progetto di Piano**'), funzionale a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di CNP e la soddisfazione dei creditori, nei termini previsti nel predetto progetto di piano (che si allega, *sub. doc. 4*) ed una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2023 (**doc. 5**);

d) con la predetta istanza, allo scopo di condurre agevolmente le trattative con i propri creditori e, dunque, raggiungere con i medesimi un accordo finalizzato alla soluzione della crisi, CNP ha richiesto l'adozione delle misure protettive del patrimonio aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCII (**doc. 6**);

e) in data 4 marzo 2024, la Camera di Commercio di Roma ha nominato il Dott. Andrea De Santis, in qualità di esperto indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 CCII ('**L'esperto**');

f) in data 4 marzo 2024, l'Esperto ha accettato l'incarico (**doc. 7**) e, in data 5 marzo 2024, la Camera di Commercio di Roma ha provveduto alla pubblicazione (i) dell'istanza formulata dalla Società ai sensi dell'art. 18 CCII e (ii) dell'avvenuta accettazione da parte dell'Esperto (*cf.* comunicazione CCIAA di Roma dell'8 marzo 2024, ore 12:57, *sub. doc. 8*);

g) con il presente atto, dunque, CNP è intenzionata a richiedere la conferma delle misure protettive ai sensi dell'art. 19 CCII.

- I -

La ricostruzione del contesto di riferimento

In via del tutto preliminare, verrà qui di seguito ricostruito, seppur brevemente, il contesto di riferimento nel cui ambito si colloca il presente ricorso.

I.1. – Brevi cenni su CNP ENERGIA S.p.A.



CNP è un primario operatore economico attivo da oltre 50 anni nel mercato dell'*energy* (come si chiarirà nel dettaglio subito *infra*).

Nata nell'anno 1973 come *reseller* di carburanti e di combustibili, CNP, grazie soprattutto alle strategie innovative portate avanti dal *management* aziendale guidato dal Dott. Franco Bressi, ha diversificato negli anni la propria attività caratteristica, tanto che oggi la Società è in grado di offrire ai propri clienti molteplici servizi, tra i quali si annoverano: (i) il «*servizio energia*» (CNP garantisce la conduzione di centrali termiche e cogenerative, l'approvvigionamento di combustibile e la realizzazione di tutti gli interventi utili per produrre, distribuire ed utilizzare l'energia nel modo più efficiente possibile); (ii) il «*servizio integrato di facility management*» (CNP, tramite la sottoscrizione di contratti di “*Global Service*”, fornisce servizi integrati, quali la conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici; la fornitura di vettori energetici; la supervisione centralizzata degli impianti di sicurezza); e (iii) il «*servizio lavori*» (CNP realizza impianti “chiavi in mano”, che si contraddistinguono per l'elevato livello tecnologico ad uso sia civile che industriale) (*cf.* visura storica di CNP ENERGIA S.p.A., *sub. doc.* 3).

Grazie all'esperienza e al “*know-how*” maturato negli anni, CNP è divenuta uno dei principali *player* italiani del settore di riferimento, ed oggi si propone ai committenti (pubblici e privati) come interlocutore unico in grado di fornire tutti i servizi necessari per la valorizzazione del patrimonio immobiliare (da quelli di progettazione sino alla realizzazione e alla gestione degli impianti), garantendo soluzioni tecniche funzionali a consentire sensibili risparmi energetici.

In tale contesto, per come si chiarirà anche appresso, la Società – che attualmente opera sul mercato con 213 dipendenti – si pone l'obiettivo di (i) consolidare la propria presenza nel settore pubblico (in cui ha già sviluppato negli anni passati una rilevante esperienza e competenza) e (ii) sviluppare *partnerships* con altri operatori economici, in modo da ampliare la propria capacità di offerta di servizi integrati.

I.2. – *Il capitale sociale e gli organi societari*



Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 10.000.000,00, ed è detenuto da: (i) Sig.ra Teresa Isabella Fascia (titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 2.525.000,00); (ii) Sig.ra Maria Vittoria Bressi (titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 4.187.500,00); (iii) Sig.ra Maria Sole Bressi (titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 3.087.500,00); e (iv) Sig. Vincenzo Sganga (titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 200.000,00).

La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, a cui spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, composto attualmente – giusta deliberazione dell’assemblea dei soci assunta in data 8 novembre 2023 – da tre membri: la Dott.ssa Teresa Isabella Fascia, nella carica di Presidente, ed i Dottori Francesco Forlenza¹ ed Enrico Grigliatti, in qualità di Consiglieri. La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, nelle persone dei Dottori Paolo Bocci (Presidente), Stefano Pignatelli e Cesare Di Veroli (sindaci effettivi) e da due sindaci supplenti, nelle persone dei Dottori Claudio Blasi e Stefano Di Natale.

I.3. – Le ragioni della crisi

Come si è accennato sopra, CNP è un primario operatore economico attivo nel settore dell’*energy*, il quale, grazie al “*know-how*” maturato negli anni e alle scelte strategiche condotte dal *management* aziendale, è riuscito ad affermarsi sul mercato italiano di riferimento (basti pensare che, negli esercizi 2021 e 2022, la Società ha registrato un fatturato pari, rispettivamente, all’importo di Euro 54.088.169,00 e di Euro 62.876.394,00).

Nondimeno, all’attualità, CNP versa in uno stato di tensione economica-finanziaria, riconducibile principalmente al sensibile aumento del costo dei vettori energetici. Ed infatti, l’andamento del costo di gas ed energia elettrica, che, come è noto, nel corso dell’anno 2022 è stato contraddistinto (soprattutto a causa del conflitto

¹ Il Dott. Francesco Forlenza ricopre, altresì, la carica di Vice Presidente di CNP.



bellico russo-ucraino) da forti oscillazioni mai riscontrate nella storia recente, ha inciso, in maniera diretta ed immediata, sulle marginalità contrattuali attese dalla Società, giacché questa, solo in taluni rari casi (ovverosia, laddove i contratti già sottoscritti lo permettevano) ha potuto trasferire sui clienti i maggiori costi registrati e sottesi all'esecuzione dei propri servizi.

E proprio a causa dei maggiori costi sostenuti (che, si è detto, hanno eroso, *in concreto*, le marginalità delle commesse già acquisite), la Società versa oggi in una situazione di tensione finanziaria, non essendo in grado: (i) da un lato, di rispettare le scadenze contrattuali relative al rimborso dei debiti verso le banche e verso i fornitori di vettori energetici (si precisa a riguardo che, al 31 dicembre 2023, CNP ha un indebitamento complessivo pari ad oltre 64 milioni di Euro); (ii) dall'altro lato, di fare fronte alle oscillazioni dei «*fabbisogni finanziari a breve termine*» determinati dalla fluttuazione degli incassi.

I.3.1. – Alla stregua di ciò, in data 1° marzo 2024, CNP ha inteso avviare un percorso di ristrutturazione del proprio indebitamento tramite il deposito, dinanzi alla Camera di Commercio di Roma, di una procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi *ex art. 12 CCII*.

I.4. – *Le prospettive di CNP: il progetto di piano di risanamento depositato dalla Società nell'ambito della procedura di composizione negoziata ex art. 12 e ss. CCII*

Di seguito verranno ricostruite le principali linee strategiche del progetto di piano di risanamento dell'indebitamento di CNP, a cui la Società intende dare attuazione nell'ambito della procedura di composizione negoziata.

Come è stato rappresentato analiticamente nel Progetto di Piano (a cui si rinvia per ogni approfondimento: *cfr.* doc. 4), la Società prevede di soddisfare integralmente tutti i creditori attraverso: (i) le risorse finanziarie provenienti dalla prosecuzione diretta dell'attività d'impresa; (ii) l'esecuzione di un piano di efficientamento e di razionalizzazione dei costi strutturali (che è già stato avviato dal *management* aziendale); nonché (iii) la conclusione di appositi accordi con i principali creditori (ovverosia,



banche e fornitori di vettori energetici), ai quali la Società intende chiedere la concessione di una “moratoria” di pagamento di 24 mesi.

Sotto tale ultimo profilo, appare utile svolgere alcuni chiarimenti.

Con riguardo alle banche (*i.e.*, Banca del Fucino, Banca Progetto, Banco Desio, Banca Intesa San Paolo, Banca Popolare di Sondrio e Artigiancassa), CNP ha previsto di addivenire alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 23, primo comma, del Codice della Crisi d’Impresa, che si basi sulle seguenti principali condizioni: (i) sospensione dei pagamenti delle rate in scadenza nei 24 mesi successivi alla data di approvazione del Progetto di Piano; (ii) pagamento degli interessi dovuti secondo le scadenze fissate nei piani di ammortamento; (iii) al termine del periodo di moratoria, pagamento del debito residuo complessivo (pari alla quota capitale delle rate sospese nel periodo di moratoria + la quota capitale delle rate ancora in scadenza), tramite l’estensione di 24 mesi delle scadenze contrattualmente stabilite, con ricalcolo degli interessi dovuti sul debito residuo complessivo (per ogni maggiore dettaglio, si veda quanto è illustrato alle pagine 37-38 del Progetto di Piano, *sub. doc. 4*).

Quanto, invece, ai debiti nei confronti dei fornitori di vettori energetici (tra i quali si annoverano Enel Energia, Hera Comm ed A2A Energia), la Società assume di sottoscrivere un accordo ai sensi dell’art. 23, primo comma, del Codice della Crisi d’Impresa, che si basi sulle seguenti principali condizioni: (i) pagamento integrale dei debiti correnti; (ii) pagamento dei debiti pregressi (e degli interessi maturati) mediante due *tranches* di rimborso (da eseguire negli anni 2025 e 2026) dell’importo di circa 10 milioni di euro ciascuna (si veda, a riguardo, quanto è illustrato alle pagine 39 e 49 del Progetto di Piano, *sub. doc. 4*).

Per come è stato diffusamente esposto nel Progetto di Piano, CNP assume, altresì, di rientrare – previo accordo con gli attuali fornitori – nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas. Ciò consentirebbe alla Società di (i) ridurre i costi di acquisto delle componenti energetiche (in una percentuale stimata intorno al 20-25%) e, dunque, (ii) di ritornare ad una significativa marginalità contrattuale.



I.5. – I documenti richiesti dall'art. 19 CCII

In ossequio a quanto disposto dall'art. 19, secondo comma, CCII, si depositano:

- (i) i bilanci degli ultimi tre esercizi (**doc. 9, doc. 9-bis e doc. 9-ter**);
- (ii) una situazione patrimoniale aggiornata al 29 gennaio 2024 (*cf.* **doc. 10**);
- (iii) l'elenco dei creditori, con indicati i primi dieci creditori per ammontare e i relativi indirizzi p.e.c. (**doc. 11**);
- (iv) un progetto di piano di risanamento della Società ed un piano finanziario per i successivi sei mesi (*cf.* **doc. 4; doc. 4-bis**)²;
- (v) una dichiarazione avente valore di autocertificazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata (**doc. 12**);
- (vi) l'accettazione dell'Esperto Dott. Andrea De Santis (*cf.* doc. 7).

- II -***La competenza del Tribunale di Roma***

II.1. – L'art. 27 CCII (a cui rinvia espressamente l'art. 19, primo comma, CCII):

- (i) dispone che per *«per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 [i.e., procedimenti relativi ad imprese in amministrazione straordinaria ed a gruppi di imprese di rilevante dimensione, ai quali non è riconducibile la fattispecie]» «è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali»* (*cf.* art. 27, secondo comma, CCII);
- (ii) e chiarisce che il centro degli interessi principali (c.d. C.O.M.I.) *«si presume coincidente: [...] c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale [...]»* (*cf.* art. 27, terzo comma, CCII).

² A norma dell'art. 19, secondo comma, CCII, la Società deve depositare anche *«un prospetto delle iniziative che si intendano adottare»* A riguardo si rinvia a quanto viene illustrato alle pagine 37 e ss. del Progetto di Piano.



II.2. – Come risulta dalla visura estratta dal Registro delle Imprese, la sede legale di CNP è ubicata in Roma, Viale Ignazio Silone n. 199 (*cf.* visura storica di CNP ENERGIA S.p.A., *sub. doc. 3*).

Alla stregua, dunque, del combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 27 CCII, non vi è dubbio che l'intestato Tribunale sia competente ad esaminare il presente ricorso.

- III -

La richiesta di conferma delle misure protettive

III.1. – Ai sensi dell'art. 19 CCII, è interesse di CNP ottenere la conferma delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII, così come richieste nell'istanza di avvio della procedura di composizione negoziata, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Le misure ed i provvedimenti cautelari richiesti sono diretti ad evitare azioni dei creditori che possono pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per il superamento della crisi.

III.2. – Secondo quanto è stato chiarito in tema anche da codesto Tribunale, *«la domanda di conferma delle misure protettive deve essere accompagnata non solo da una adeguata documentazione sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa, ma anche dalla presenza di un progetto finanziario adeguato e di un'attestazione di risanamento che, seppure non pienamente dispiegata in un piano articolato, tuttavia deve presentare al giudice un adeguato e leggibile sviluppo nella direzione della continuità aziendale, tale da consentire una valutazione prognostica o quantomeno di realistica possibilità di riuscita»* (*cf.* Trib. Roma, 10 ottobre 2022).

III.2.1. – Ebbene, come emerge da quanto sin qui illustrato e dalla documentazione versata in atti, il risanamento di CNP avverrà, essenzialmente, tramite: (i) i flussi finanziari rinvenienti dalla prosecuzione diretta dell'attività d'impresa (come è stato dettagliatamente rappresentato nel Progetto di Piano, la Società intende implementare il *core business*, consolidando la propria presenza nel settore pubblico e sviluppando *partnerships* con altri operatori economici, in modo da



ampliare la propria capacità di offerta di servizi integrati); (ii) l'esecuzione di un piano di efficientamento e di razionalizzazione dei costi strutturali (che è già stato avviato dal *management* aziendale); nonché tramite (iii) la sottoscrizione di appositi accordi con i principali creditori (ovverosia, banche e fornitori di vettori energetici), ai quali la Società intende chiedere la concessione di una "moratoria" di pagamento di 24 mesi.

III.3. – Al fine, dunque, di consentire alla Società di avviare tutte le attività propedeutiche e funzionali a dare esecuzione al Progetto di Piano, le misure protettive ed i provvedimenti cautelari dovrebbero essere principalmente finalizzati ad evitare che i creditori (*rectius*, **tutti i creditori**): (i) da un lato, esercitino azioni esecutive o cautelari sul patrimonio e sui beni di CNP; (ii) dall'altro lato, rifiutino unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o ne provochino la risoluzione, a causa del mancato pagamento di propri crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'Esperto.

III.3.1. – Segnatamente, le misure protettive ed i provvedimenti cautelari richiesti dovrebbero essere articolati secondo quanto precisato nel prosieguo.

Conferma delle misure protettive

CNP intende chiedere a codesto Tribunale di confermare le misure protettive richieste in sede di istanza di nomina dell'Esperto, confermando, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, il divieto:

- (i) ai creditori di iniziare o proseguire procedure esecutive sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- (ii) ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società;
- (iii) ai creditori di rifiutare l'adempimento ovvero di risolvere i contratti che siano funzionali alla continuità d'impresa, ovvero di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno della Società.

CNP intende inoltre chiedere a codesto Tribunale di confermare che, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, CCII, «dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la



sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata», salva la revoca di tali misure protettive.

Tutto ciò premesso e considerato, CNP ENERGIA S.p.A., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

a codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza *ex art.* 19, terzo comma, CCII, di adottare e/o confermare le misure protettive ed i provvedimenti cautelari descritti al paragrafo III, per un periodo di 120 giorni (salva eventuale proroga), e dunque ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII:

A) di confermare il divieto:

- (i) ai creditori di iniziare o proseguire procedure esecutive sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- (ii) ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società;
- (iii) ai creditori di rifiutare l'adempimento ovvero di risolvere i contratti che siano funzionali alla continuità d'impresa, ovvero di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno della Società;

B) di confermare che *«dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata»,* salva la revoca di tali misure protettive.

Con espressa riserva di chiedere ulteriori provvedimenti cautelari laddove dovesse rendersi necessario.

Trattandosi di un ricorso funzionale all'avvio di un procedimento di volontaria giurisdizione, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 98,00.

Si depositano, in copia, i seguenti documenti:



1. procura speciale;
2. istanza di nomina dell'Esperto *ex art. 17 CCII; 2-bis*) p.e.c. di notifica relativa al corretto avvio della composizione negoziata (trasmessa dalla CCIAA di Roma in data 1° marzo 2024);
3. visura storica di CNP ENERGIA S.p.A.;
4. progetto di piano di risanamento proposto da CNP; 4-*bis*) piano finanziario per i successivi sei mesi;
5. situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2023;
6. istanza per l'applicazione delle misure protettive *ex art. 18 CCII*;
7. accettazione della nomina da parte dell'Esperto;
8. comunicazione CCIAA di Roma dell'8 marzo 2024, ore 12:57;
9. bilancio di esercizio 2020; 9-*bis*) bilancio di esercizio 2021; 9-*ter*) bilancio di esercizio 2022;
10. situazione patrimoniale aggiornata al 29 gennaio 2024;
11. elenco dei creditori, con indicati i primi dieci creditori per ammontare;
12. dichiarazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Roma, 5 marzo 2024

Prof. Avv. Valerio Di Gravio

Avv. Filippo De Luca

Avv. Giuseppe Dionigi Mariella

